

5115

TRIBUNALE DI AVELLINO

DECRETO N.234/2011

VARIAZIONE TABELLARE N.12/2011

OGGETTO: Procedure Esecutive Mobiliari. Istanze di sospensione – Assegnazione ai GOT.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Considerato

- che con variazione tabellare 30/010 del 11/11/010 – decreto 283/010 venne disposto che le istanze di sospensione dell'esecuzione mobiliare pendenti presso questo ufficio fossero deliberate dai GOT, già titolari delle procedure esecutive;
- che a tale disposizione non è stata data esecuzione in quanto il Consiglio Giudiziario, nel verbale n.143 del 24/1/011, espresse al riguardo parere contrario "...in quanto il genere di provvedimenti oggetto della variazione proposta è da ritenersi rientrante nella materia cautelare (circ CSM tabelle 2009-2011 punto 61.2 letta/a)";
- che con la nuova circolare CSM inerente alla formazione delle tabelle 2012-2014, al punto 61 n.1 lett a/ viene riportato che i GOT non possono essere impegnati nel settore civile per "provvedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le **domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio**" – tanto a differenza dalla precedente circolare che escludeva la competenza dei GOT, "tout court", dalla gestione dei procedimenti cautelari e possessori;

atteso che nel corso di una riunione di giudici è stato notato che **nel caso di opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi, con richiesta di sospensione della esecuzione (artt 615 e segg cpc), trattandosi di un procedimento di natura cautelare in corso di causa, ai sensi della nuova circolare CSM si può fare riferimento alla competenza dei GOT ;**

atteso invero che trattasi di procedimento cautelare in corso di causa per due ordine di motivi :

- **la competenza a decidere sulle istanze in questione è funzionalmente attribuita al G E in quanto costui è titolare della procedura esecutiva di cui si chiede la sospensione, e da tanto consegue che il procedimento esecutivo può essere considerato a tutti gli effetti quale "causa pendente" nel corso della quale viene proposta la istanza cautelare di sospensione;**
- **è pacifico in giurisprudenza, anche a seguito delle modifiche dell'art 616 cpc introdotte dalla L 52/06, che la domanda di opposizione alla esecuzione o agli**

atti esecutivi – in conseguenza della quale puo' essere proposta la istanza di sospensione dell'esecuzione – e' a tutti gli effetti, sostanziali e procedurali, introdotta con il ricorso al G E; tanto che solo in caso di incompetenza dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il G E , la causa va " riassunta", e non gia' introdotta, innanzi al giudice competente ;

- consegue che di fatto innanzi al giudice competente e/o comunque innanzi al giudice della opposizione si avra' solo la prosecuzione di una causa che e' gia' stata introdotta con il ricorso al G E ;

atteso che in sostanza non appare errato ritenere che il giudizio relativo al merito della opposizione sia un incidente cognitivo all'interno del processo di esecuzione, e che dunque, alla luce della nuova circolare CSM inerente alle tabelle 2012-2014, puo' essere trattato dai GOT;

atteso che in tale nuovo contesto si rende necessaria una nuova valutazione da parte del Consiglio Giudiziario, e pertanto viene formulata una variazione tabellare che potra' avere eventualmente esecuzione solo successivamente a tale parere (par 14.3 citata circolare CSM);

atteso che anche l' inserimento di tale modifica all'interno della prossima proposta tabellare 2012-2014 verra' determinato successivamente alla valutazione del Consiglio Giudiziario;

rilevate le esigenze di questa modifica in ragione della grave situazione del Tribunale di Avellino onerato da un enorme carico di lavoro, che rende necessario un coinvolgimento della presenza operativa da parte dei GOT

P.Q.M.

A/ dispone che le istanze di sospensione dell'esecuzione mobiliare siano deliberate dai GOT;

B/ dispone altresì che la presente variazione tabellare abbia esecutività successivamente al parere favorevole del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli.

Pertanto dispone la trasmissione del presente decreto, con la massima urgenza, al Consiglio Giudiziario della Corte di appello di Napoli per un tempestivo provvedimento al riguardo.

Si comunichi:

- A tutti i Magistrati dell'Ufficio
- Alla Coordinatrice del settore civile
- Alla Dirigente del contenzioso civile
- A tutti i responsabili delle cancellerie civili
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine sede.

Avellino, 26 ottobre 2011.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Massimo Amadio)

